ISTITUZIONE DI NUOVE UNIVERSITA'

Art. 36

Consigli di amministrazione e comitati tecnici amministrativi

Nelle Universita' di cui al capo I del presente titolo II, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione nella composizione prevista dall'ordinamento universitario, che dovra' avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attivita' accademica, le attribuzioni ad esso demandate sono esercitate dal consiglio di amministrazione delle libere universita', in carica alla predetta data. Per l'Universita' dell'Aquila il consiglio di amministrazione transitorio sara' costituito integrando il collegio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge con le rappresentanze universitarie presenti nel consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di medicina e chirurgia in carica alla data anzidetta. La presidenza della facolta' di medicina e chirurgia sara', sino alla costituzione dei regolari organi accademici, assunta dal direttore, in carica alla data stessa, dell'Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila. Per le Universita' di cui ai capi III, IV e VI, le attribuzioni del consiglio di amministrazione saranno temporaneamente esercitate da un comitato tecnico-amministrativo composto ai sensi dell'articolo 2. Gli organi di cui al precedente comma non potranno comunque svolgere le loro funzioni per un periodo superiore a quello previsto nel primo comma del presente articolo. Se, scaduto tale termine, non risulteranno costituiti gli ordinari consigli di amministrazione, si provvedera' in ogni caso alla integrale sostituzione dei componenti degli organi stessi.

Versione in vigore dal 7 settembre 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di nuove universita'
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 590
Titolo	II — Istituzione di nuove facoltà o università statali
Capo	VII — Norme comuni e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-nuove-universita/art-36-consigli-di-amministrazione-e-comitati-tecnici-amministrativi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it